

Li, 30 novembre 2021

Ordinanza n. 36/2021

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo festività Ponte Immacolata 5-8 dicembre 2021.

VALIDITA': dal 05 Dicembre 2021 al 08 dicembre 2021.

- **Viste** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la L. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto legge n° 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- **Visto che** allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus Covid-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
- **Considerato che** in occasione delle prossime festività del ponte dell'Immacolata si svolgerà il tradizionale Mercatino di Natale nelle giornate del 06-07-08 dicembre 2021 e l'accensione dell'albero di Natale il 05 dicembre 2021 con la presenza dei bambini delle scuole e dei loro familiari si registrerà nelle vie del Centro Storico di Santa Maria Maggiore un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;
- **Atteso che** è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;
- **Ritenuto che** per quanto esposto allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Santa Maria Maggiore occorre adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo del ponte dell'Immacolata, 05-08 dicembre 2021, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- **Considerato che** nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la Salute Pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- **Considerato altresì che** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02.03.2021;
- **Visti:**
  - La Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
  - Il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
  - La Legge n. 833/1978;
  - Il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017 n. 48;
  - Il D.L. n. 113 del 04/10/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132;
  - Il R.D. 18.06.1931 n. 773;
  - Il R.D. 6.05.1940 n. 635;
  - La Legge 25.08.1991 n. 287;
  - La Legge 24.11.1991 n. 287;
  - Il D.L. 25.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2020 n. 35 e s.m.i.;
  - DPCM del 02 marzo 2021
  - Il D.L. 23 luglio 2021 n. 105;
  - Ordinanza del Ministero della Salute del 22.06.2021 reiterata in data 28.10.2021;
  - Lo Statuto Comunale

## ORDINA

Dalle ore 00.01 di domenica 05 dicembre 2021 alle ore 24.00 di mercoledì 08 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 22.00, nelle seguenti vie e piazze:

- Via Roma;
- Piazza Risorgimento;
- Via Benefattori;
- Piazza Gennari;
- Via Rosmini;
- Via Dante;
- Piazza Diaz;
- Via Cadorna;
- Via Rossetti Valentini;
- Via Cavalli;

obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

## ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2021 convertito nella Legge n. 35/2020 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400.00 a € 3000.00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60gg. Dalla data di contestazione o notifica della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400.00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile in alternativa:

- Mediante ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro i termini previsti dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- Mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del 05 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 08 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria Maggiore.



IL SINDACO  
(COTTINI Prof. Claudio)